



TEATRO DELL'OPERA
DI ROMA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO
PER IL FESTIVAL ESTIVO DI CARACALLA
ANNI 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
CIG 69966466ED**

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO



Roma, 28 febbraio 2017

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO
FESTIVAL ESTIVI TERME DI CARACALLA 2017-2021 - CIG 69966466ED**

Capitolato amministrativo

FG/RS

Pag. 1



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Art. 1

Amministrazione aggiudicatrice, norme generali applicabili contesto e obiettivi

Amministrazione aggiudicatrice è la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, con sede in Piazza Beniamino Gigli 7 - 00184 Roma.

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma e l'impresa o il diverso soggetto di cui all'art.45 del D.lgs. 50/16, risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'allestimento temporaneo annuale degli impianti di palcoscenico, platea e accessori, necessari alla realizzazione del Festival Estivo delle Terme di Caracalla per le stagioni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 .

L'appalto è regolato dalle disposizioni di cui al presente Capitolato, dal Capitolato Tecnico e relativi allegati, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, nonché dalle disposizioni per legge applicabili, ed in particolare:

- dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

dal Codice Civile e dalle altre norme applicabili per le parti non regolate dagli atti normativi sopra richiamati

Art. 2

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto: l'allestimento temporaneo annuale, mediante noleggio e posa in opera, del palcoscenico, della buca dell'orchestra, degli impianti elettrici ed illuminotecnici, della platea per il pubblico, delle strutture di servizio per i tecnici e per gli artisti, dei servizi accessori, necessari alla realizzazione dei Festival Estivi delle Terme di Caracalla per il quinquennio 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 , secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e il successivo smontaggio e sgombero delle suddette strutture al termine delle suddette manifestazioni.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Art. 3

Modalità e condizioni di esecuzione del servizio

Le modalità e condizioni di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, nel presente Capitolato Amministrativo e nel cronoprogramma annuale.

Le realizzazioni degli impianti ed allestimenti dovranno avere inizio nel mese di maggio e dovranno terminare nel mese di giugno di ogni anno, secondo la tempistica per la realizzazione delle opere riportata nel crono programma fornito annualmente dalla Fondazione entro il mese di aprile.

Per l'anno 2017 l'allestimento delle strutture dovrà iniziare entro il 18 maggio e terminare perentoriamente entro l'8 giugno.

Lo smontaggio degli impianti ed allestimenti dovrà avere inizio nel mese di agosto e dovrà terminare entro il mese di settembre di ogni anno, secondo la tempistica per la realizzazione delle opere riportata nel crono programma fornito annualmente dalla Fondazione entro il mese di aprile.

Per l'anno 2017 lo smontaggio delle strutture dovrà iniziare il 10 agosto e terminare perentoriamente entro il 25 agosto.

La Fondazione si riserva comunque di modificare parzialmente il crono programma, in caso di sopravvenute esigenze.

L'impresa realizzerà tutte le strutture ed attrezzature, provvederà al montaggio e alla gestione in manutenzione, provvederà allo smontaggio, alla successiva pulizia generale e al perfetto ripristino dei luoghi nelle condizioni corrispondenti allo status quo ante. L'impresa aggiudicataria, nella fase operativa, agirà in piena autonomia e sarà pertanto responsabile di ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro, e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Contestualmente alla presa in carico dell'area, l'impresa aggiudicataria provvederà a nominare un proprio referente, incaricato di rappresentarla in tutti i rapporti con la Fondazione, ivi compreso il Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'ultimo comma del presente articolo .

Anche in considerazione delle particolari caratteristiche del sito, in cui dovrà essere realizzato l'intero impianto e degli specifici vincoli cui detta area è sottoposta, l'impresa è tenuta ad eseguire l'appalto a perfetta regola d'arte e secondo i migliori standard tecnico professionali, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei beni culturali, nonché delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e pubblico spettacolo.

L'impresa dovrà adeguarsi alle disposizioni sulle modalità di accesso e sui tempi di utilizzo dell'area interessata all'allestimento impartite dalla competente Soprintendenza Archeologica.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Geom. Francesco Arena, il quale è incaricato della supervisione e del controllo delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto. Il personale della Ditta aggiudicataria sarà tenuto a seguire le indicazioni che il suddetto tecnico potrà impartire per la migliore riuscita dell'allestimento.

Art. 4

Durata ed ammontare dell'appalto

Il contratto avrà la durata di 5 anni. L'importo a base di gara, per il quinquennio, è di € 1.500.000,00 oltre I.V.A. così composto:

Importo a base di gara	€ 1.500.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 100.000,00
Importo soggetto a ribasso	€ 1.400.000,00

L'importo complessivo del contratto è relativo ai cinque allestimenti, che saranno commissionati annualmente all'aggiudicatario.

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO
FESTIVAL ESTIVI TERME DI CARACALLA 2017-2021 - CIG 69966466ED**

Capitolato amministrativo



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Per sopperire a eventuali imprevisti nelle fasi esecutive, con interventi a corpo o a misura è prevista una somma a disposizione, non soggetta a ribasso, per il quinquennio, pari ad € 50.000,00

L'importo contrattuale si intende fisso e invariabile nel corso di validità del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso il Festival Estivo di Caracalla, negli anni 2018 – 2019 -2020 - 2021, non potesse essere effettuato, per qualsiasi causa, la Fondazione non procederà all'affidamento del relativo allestimento, senza che l'aggiudicatario possa rivendicare alcun indennizzo per la mancata realizzazione dello stesso

Articolo 5

Invariabilità dei prezzi

L'importo contrattuale si intende fisso e invariabile nel corso di validità del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

La resa dei servizi sarà valutata in base al prezzo di aggiudicazione. Nel suddetto prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione del servizio.

Il prezzo predetto si intende offerto dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato e fino all'ultimazione delle consegne.

La Ditta Aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Non è prevista alcuna revisione prezzi. La Fondazione si riserva la facoltà di introdurre in corso d'opera o in occasione degli affidamenti annuali successivi, quelle modifiche e/o varianti al progetto tecnico che si rendesse necessario adottare per la migliore realizzazione dell'allestimento, ovvero di eliminare o integrare componenti tecniche dell'appalto, senza che l'impresa abbia il diritto di sollevare eccezioni di sorta, fatto salvo il relativo conguaglio che formerà oggetto di specifica preventiva valorizzazione da effettuarsi in contraddittorio tra le parti.

Art.6

Aumento o diminuzione dei servizi appaltati

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa sarà obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo, fatto salvo il relativo conguaglio, che formerà oggetto di specifica preventiva valorizzazione da effettuarsi in contraddittorio tra le parti.

Oltre questo limite, l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

Art.7

Garanzia Definitiva e coperture assicurative

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare una Garanzia Definitiva, ai sensi e secondo le modalità prescritte dall'art. 103 del d.lgs. 50/16. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate **di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).**

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione, qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria costituita dall'Aggiudicataria, secondo le modalità di cui al citato articolo, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Servizio nel limite del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato alla scadenza del contratto.

L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposita copertura assicurativa, con impresa regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, per la copertura di danni eventualmente arrecati a cose, compresi i beni archeologici, o a terzi (tra questi si intende anche il personale comandato dall'Appaltatore, la Fondazione e il suo personale), per tutta la durata dell'appalto, con un massimale minimo di € 2.000.000,00.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Fondazione, precisando che non

vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Art. 8

Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o cose, tanto proprie, quanto della Fondazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine l'impresa è tenuta a stipulare la polizza assicurativa prevista dal precedente articolo, con validità non inferiore alla durata del contratto d'appalto.

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa, di cui al precedente articolo, è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria i seguenti obblighi:

- 1) l'adozione, nella esecuzione dell'appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa aggiudicataria, restandone del tutto esonerata la Fondazione. Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte dell'impresa aggiudicataria, di utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente mezzi, attrezzature e dispositivi conformi alle prescrizioni antinfortunistiche previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- 2) il risarcimento degli eventuali danni arrecati, in corso d'appalto, a persone o a cose; il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione di parte o della totalità degli spettacoli programmati, a causa della tardiva o mancata realizzazione degli impianti per propria responsabilità;
- 3) in caso di subappalto autorizzato, il rispetto dell'osservanza delle norme previste per l'esecuzione del servizio e delle disposizioni di cui al presente capitolato, da parte dei subappaltatori;
- 4) l'applicazione dei trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
- 5) l'accettazione e il rispetto del PSC che sarà consegnato all'aggiudicataria.

E' fatto altresì obbligo all'impresa aggiudicataria di:

- 6) uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale ed attenersi a tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/2008, e all'osservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, restando la Fondazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante l'esecuzione dell'appalto;
- 7) osservare e far osservare ai propri dipendenti, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, tutte le norme di cui sopra, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- 8) porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la perfetta realizzazione dell'appalto, adeguandosi alle eventuali disposizioni della Fondazione, qualora insorgessero motivi di indisponibilità, ovvero in caso di astensione dal lavoro totale o parziale da parte del personale addetto all'esecuzione del servizio;
- 9) comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, entro 20 giorni, ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- 10) assicurare, a proprie spese, i materiali e le attrezzature di sua proprietà contro ogni rischio di furto, danneggiamento, incendio, sollevando la Fondazione da ogni responsabilità.

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Si obbliga inoltre ad applicare verso i propri dipendenti o soci lavoratori (se cooperativa), impiegati nella prestazione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dagli accordi integrativi territoriali applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e CCNL, che prevedano il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro.

Qualora l'impresa non risulti in regola con tali obblighi, potrà essere operata una ritenuta fino al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata. La ritenuta sarà svincolata solo dopo che le inadempienze siano state sanate.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Art.9

Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni

L'impresa è tenuta all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- a) a redigere di concerto con la Fondazione e, previo sopralluogo congiunto, il verbale di cooperazione e coordinamento, dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze;
- b) a predisporre specifico Documento di Valutazione dei rischi (Piano di sicurezza) ai sensi degli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Documento redatto a conclusione della valutazione dovrà contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

L'impresa è tenuta inoltre:

- a) ad impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un'adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- b) a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- c) ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
- d) a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell'appalto.

La Fondazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata inosservanza delle norme in materia di sicurezza.

Il personale, utilizzato dall'impresa aggiudicataria per lo svolgimento dell'appalto, dovrà essere sempre riconoscibile tramite apposito distintivo o tessera di riconoscimento corredati di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della denominazione della ditta.

Lo stesso personale dovrà essere registrato ed incluso in una lista nominativa a disposizione del personale della Soprintendenza Archeologica, preposto alla custodia e vigilanza del sito archeologico delle Terme di Caracalla.

L'impresa aggiudicataria è responsabile, nei confronti della Fondazione, di tutti i comportamenti tenuti dal proprio personale nell'espletamento del servizio. Nel caso in cui tali comportamenti costituiscano offesa al decoro o alla dignità della Fondazione, dei propri dipendenti o di terzi, la



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Fondazione potrà pretendere la sostituzione del personale dell'impresa aggiudicataria, ritenuto per tali motivi non idoneo a suo insindacabile giudizio.

Art. 10

Penali

Ogni ritardo, omissione o difformità relativa all'appalto, ovvero il mancato rispetto della puntuale osservanza delle disposizioni che disciplinano la sua esecuzione, rispetto a previsioni e termini contenuti nel presente capitolato, nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel crono programma annuale, costituisce inadempimento contrattuale.

Nel caso sia stata riscontrata un'inadempienza, la stessa verrà contestata dalla Stazione Appaltante all'aggiudicataria a mezzo Pec, assegnando alla stessa un termine non superiore a cinque giorni lavorativi per provvedere.

Il mancato adempimento da parte dell'aggiudicataria, nel termine sopra indicato, comporterà automaticamente l'applicazione di una penale stabilita dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora l'importo delle penali comminate raggiunga il 10 % dell'importo contrattuale, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra, con quanto dovuto all'Aggiudicataria a qualunque titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

L'ammontare delle penalità contrattuali verrà addebitato sui corrispettivi maturati dall'Aggiudicataria relativi alle prestazioni del Servizio oggetto del presente contratto, fermo per la Fondazione l'esercizio dei diritti derivanti dalla cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui sopra, non esonera in nessun caso l'aggiudicataria dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta inteso che l'applicazione delle suddette penali, non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 11

Fatturazione, pagamenti - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'importo contrattuale annuo ammonterà ad un quinto dell'importo complessivo per il quinquennio, risultante dal ribasso unico percentuale, presentato dall'aggiudicatario in sede di gara.

Il pagamento dell'importo contrattuale annuo verrà effettuato secondo le modalità di seguito elencate:

- 30% alla sottoscrizione del verbale di consegna delle strutture, previo collaudo effettuato da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile del Procedimento;
- 70% all'approvazione del verbale di riconsegna dell'area, da redigere in contraddittorio, tra la Fondazione e l'impresa.

Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno emesse a fronte delle scadenze sopra indicate, con mandato di pagamento a favore dell'appaltatore, una volta rilasciato, da parte del Responsabile del Procedimento, il Certificato di conformità relativo al servizio svolto e previa acquisizione del DURC da parte della Fondazione. L'appaltatore



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico.

Codice Univoco ufficio: W799X4

Nome dell'ufficio: FATT_FORNIT:

Cod. fiscale.: 00448590588

Partita Iva: 00896251006

Indice PA ftdor

Per ulteriori informazioni relative alla fatturazione elettronica si invita a consultare il sito <http://www.fatturapa.gov.it>.

L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Aggiudicataria degli obblighi di cui al precedente comma, il contratto sarà risolto di diritto, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c. e/o dell'art. 3, comma 9-bis, del citato art. 3 L. n° 136/2010 e successive modifiche.

Art. 12

Risoluzione per inadempimento e recesso.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO TEMPORANEO
FESTIVAL ESTIVI TERME DI CARACALLA 2017-2021 - CIG 69966466ED**

Capitolato amministrativo

FG/RS

Pag. 15



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- j) assenza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e di responsabilità per infortuni e danni.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016

L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso la Fondazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire alla Fondazione tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata .

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, la Fondazione provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Art. 13

Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Fondazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016, in caso di fallimento dell'appaltatore, la Fondazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Art. 14

Subappalto

Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale, secondo le disposizioni contenute nell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vedasi disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

In caso di subappalto, il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti della Fondazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Fondazione con specifico provvedimento previo:

- a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105 del d.lgs. 50/2016. circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
- b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 15

Divieto di cessione del contratto e del credito

E' vietata, da parte dell'aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto e i crediti da esso derivanti.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Articolo 19

Spese Contrattuali

Tutte le spese di redazione e di registrazione, imposte e tasse inerenti al contratto di appalto e conseguenti, sono a totale carico dell'Aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Roma, 28 febbraio 2017

Il Responsabile delle Funzione Gare
Roberto Sabatini

(firmato digitalmente)